Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 6 agosto 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 210, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Brindisi;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973, registro n. 5, foglio n. 130, con il quale il dott. Mario Scarciglia, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi, è stato sostituito dall'avv. Lorenzo Azzone;

Vista la nota del 31 agosto 1973, n. 16522, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi prospetta la necessità di sostituire, perchè collocato a riposo, il dott. Lorenzo Azzone, presidente della commissione di cui sopra nella sua qualità di direttore di detto ufficio, con l'avv. Luigi Perrone, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

L'avv. Luigi Perrone è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi in sostituzione dell'avv. Lorenzo Azzone.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 163

(6343)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 5, foglio n. 284, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Genova;

Vista la nota 26 luglio 1973, n. 8254, con la quale lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova prospetta la necessità di sostituire, perchè dimessosi, il dott. Francesco Cassone, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore del predetto ufficio, con il dott. Armando Morciano, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Armando Morciano è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Genova, in sostituzione del dott. Francesco Cassone.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 161

(6345)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 5, foglio n. 285, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di La Spezia;

Vista la nota del 25 agosto 1973, n. 13597, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di La Spezia prospetta la necessità di sostituire, perchè collocato a riposo, il dott. Renzo Antoni, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore del predetto ufficio, con il dott. Giuseppe Candido, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Candido è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di La Spezia, in sostituzione del dott. Renzo Antoni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 159

(6347)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 5, foglio n. 282, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota del 17 luglio 1973, n. 7088, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli prospetta la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Angelo Vagliani, presidente della commissione di cui sopra nella sua qualità di direttore del predetto ufficio, con il dottor Daniele Musto, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Daniele Musto è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Napoli, in sostituzione del dott. Angelo Vagliani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 138

(6348)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 5, foglio n. 286, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Viterbo;

Vista la nota del 24 luglio 1973, n. 12200, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Viterbo prospetta la necessità di sostituire, perchè dimissionario, il dott. Sergio Coletta, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore del predetto ufficio, con il dott. Aldo Campanari attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Aldo Campanari è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Viterbo in sostituzione del dott. Sergio Coletta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 164

(6346)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 5, foglio n. 281, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Trieste;

Vista la nota del 10 settembre 1973, n. 9603, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trieste prospetta la necessità di sostituire, perchè collocato a riposo, il dott. Aldo Brianza, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore del predetto ufficio, con l'avv. Bruno Furlani attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

L'avv. Bruno Furlani è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Trieste in sostituzione del dott. Aldo Brianza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 166

(6349)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1974.

Designazione degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia quali componenti dei tribunali militari territoriali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570 concernente la rappresentanza del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto previsto dall'art. 2, della suddetta legge;

Decreta:

I sottoindicati ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono designati per un biennio, decorrente dal 24 agosto 1973, a comporre la lista unica degli ufficiali, tra i quali dovranno prescegliersi i componenti dei suddetti collegi giudicanti:

magg. s.p.e. Ricci Otakar, Roma;
cap. s.p.e. Pili Vinicio, Cagliari;
cap. s.p.e. Barrera Francesco, Palermo;
cap. s.p.e. Uccella Francesco, Portici;
cap. s.p.e. Sibilio Angelo, Roma;
cap. s.p.e. Aprea Gennaro, Cairo Montenotte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 maggio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1974
Registro n. 17 *Giustizia, foglio n.* 174

(6351)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1974.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto (Enalotto).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, modicato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957, modificato con decreti ministeriali del 17 marzo 1960, del 25 marzo 1963 e del 15 gennaio 1971;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », è modificato come segue:

Art. 5: nel secondo comma, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente:

« Le ricevitorie autorizzate debbono essere contraddistinte da apposita insegna di caratteristiche uniformi ».

Art. 15: gli ultimi quattro commi sono sostituiti dai seguenti:

« Tale reclamo deve essere accompagnato dalla parte figlia della scheda di partecipazione al concorso e, a pena di decadenza da ogni diritto, deve pervenire al competente ufficio dell'ente gestore entro e non oltre il sesto giorno successivo alla data di pubblicazione degli estremi delle schede con giocate vincenti nel Bollettino ufficiale o nel Bollettino di ricevitoria.

Presso ogni sede di zona la commissione di cui all'art. 10 procederà, sulla scorta delle matrici custodite nell'archivio, alla decisione dei reclami tempestivamente pervenuti, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni al numero di colonne vincenti in prima verifica.

I reclami accolti e quelli respinti debbono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale.

Le commissioni di zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta ed agevole decisione alla commissione centrale prevista nell'art. 16. Tale procedura deve essere seguita in ogni caso per i reclami presentati senza la parte figlia della scheda di partecipazione. Qualora il giuocatore abbia omesso di allegare al reclamo la parte figlia della scheda di partecipazione, egli dovrà, a pena di decadenza da ogni diritto, farla pervenire al competente ufficio dell'ente gestore entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data del concorso ».

Art. 18: i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« I premi di quota unitaria non superiore a L. 30.000 sono pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le modalità stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale.

I premi di quota unitaria superiore a L. 30.000 sono pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nel-

l'apposito spazio a tergo della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia, il vincitore è tenuto a comunicare all'ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento.

I premi di quota unitaria compresa tra L. 30.001 e L. 200.000 sono spediti a domicilio e a spese del vincitore, semprechè il nome, cognome e indirizzo del vincitore stesso risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio della scheda ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

(6172)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1974.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 356, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Caserta;

Vista la nota del 20 febbraio 1974, n. 7957, con la quale l'Unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di Caserta prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferiti presso altra sede, i propri rappresentanti signori Giuseppe Cocco e Pasquino Porcu con i signori Rodolfo Fusetto e Italo Beneduce;

Decreta:

I signori Rodolfo Fusetto e Italo Beneduce sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Caserta, quali rappresentanti dei lavoratori (C.I.S.L.), in sostituzione dei signori Giuseppe Cocco e Pasquino Porcu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5940)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1974.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Panaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7095, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Panaro;

Considerato che la Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-16 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successiva, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, bensì tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del Panaro;

Visto il voto n. 789, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 16 novembre 1973;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7095, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del Panaro viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 11 novembre 1973 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Panaro ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Bologna*:

Castel d'Aiano, Lizzano in Belvedere.

B) *Provincia di Modena*:

Pievepelago, Fiumalbo, Fanano, Sestola, Riolunato, Montecreto, Lama Mocogno, Montese, Pavullo nel Frignano, Zocca, Guiglia, Serramazzoni.

C) *Provincia di Pistoia*:

Abetone.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione di Parma dell'ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 8 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6004)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1974.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Secchia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7094, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Secchia;

Considerato che la Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-16 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, bensì tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del Secchia;

Visto il voto n. 789, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 16 novembre 1973;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7094, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del Secchia viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 16 novembre 1973 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Secchia ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Modena*:

Frassinoro, Riolunato, Lama Mocogno, Montefiorino, Polinago, Pavullo nel Frignano, Serramazzoni, Prignano sulla Secchia, Pievepelago, Palagano.

B) *Provincia di Reggio Emilia*:

Collagna, Ligonchio, Busana, Villa Minozzo, Toano, Baiso, Carpineti, Castelnuovo ne' Monti, Casina.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione di Parma dell'ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 8 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6005)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1974.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Nera-Velino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Nera e del Velino;

Considerato che la Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-16 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano dei fiumi Nera e Velino;

Visto il voto n. 2234, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 13 febbraio 1970;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano dei fiumi Nera e Velino viene deli-

mitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 13 febbraio 1970 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Nera-Velino ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Ascoli Piceno*:

Arquata del Tronto.

B) *Provincia di Frosinone*:

Filettino.

C) *Provincia di L'Aquila*:

Montereale, Scoppito, Tornimparte, Lucoli, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Scurcola Marsicana, Avezzano, Tagliacozzo, Sante Marie, Carsoli, Pereto, Cappadocia, Castellafiume, Capistrello, Oricola, Rocca di Botte.

D) *Provincia di Macerata*:

Ussita, Visso e frazione, Serravalle di Chienti, Castelsantangelo.

E) *Provincia di Perugia*:

Scheggino, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Poggiodomo, Cerreto di Spoleto, Sellano, Preci, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto, Foligno, Spoleto, Campello sul Clitunno.

F) *Provincia di Rieti*:

Accumoli, Leonessa, Cittareale, Amatrice, Borbona, Posta, Micigliano, Antrodoco, Castel Sant'Angelo, Fiamignano, Pescorocchiano, Petrella Salto, Concerviano, Longone Sabino e frazione, Ascrea e frazioni, Varco Sabino, Marcetelli, Collalto Sabino, Turania, Borgorose, Nespolo, Collegiove, Pozzaglia, Sabino, Paganico, Castel di Tora, Colle di Tora, Roccasinibalda, Belmonte, in Sabina, Torricella in Sabina, Montenero in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina, Cittaducale, Rieti, Cantalice, Poggio Bustone, Scandriglia, Poggio Moiano, Rivodutri, Morro Reatino, Greccio, Contigliano, Cottanello, Configni, Orvinio, Labro, Colli sul Velino.

G) *Provincia di Roma*:

Vallinfreda, Camerata Nuova, Vivaro Romano, Valle Pietra, Subiaco, Cervara di Roma, Riofreddo.

H) *Provincia di Terni*:

Polino, Ferentillo, Montefranco, Arrone, Terni, Narni, Stroncone, Acquasparta.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma di Roma del servizio idrografico.

Roma, addì 8 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6007)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1974.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Reno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7074, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Reno;

Considerato che la Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-16 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, bensì tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del Reno;

Visto il voto n. 789, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 16 novembre 1973;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7074, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del Reno viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 16 novembre 1973 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Reno ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Pistoia*:

Pistoia, S. Marcello Pistoiese, Montale, Sambuca Pistoiese, Piteglio.

B) *Provincia di Bologna*:

Granaglione, Porretta Terme, Castel di Casio, Lizzano in Belvedere, Camugnano, Gaggio Montano, Castiglione dei Pepoli, Castel D'Aiano, Vergato, Grizzana, S. Benedetto Val di Sambro, Monghidoro, Monterenzio, Loiano, Monzuno, Marzabotto, Savigno, Monte S. Pietro, Pianoro, Sasso Marconi, Castel del Rio, Casal Fiumanese.

C) *Provincia di Modena*:

Montese, Zocca, Guiglia.

D) *Provincia di Firenze*:

Cantagallo, Vernio, Barberino di Mugello, Firenzuola, Borgo S. Lorenzo, Palazzuolo sul Senio, Marradi.

E) *Provincia di Ravenna*:

Casola Valsenio, Brisighella.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Bologna.

Roma, addì 8 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6006)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1974.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Magra e di quello dell'Entella.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7071, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale sono stati delimitati, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Magra e quello dell'Entella;

Considerato che la Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-16 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, bensì tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del Magra e di quello dell'Entella;

Visto il voto n. 789, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 16 novembre 1973;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7071, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del Magra e quello dell'Entella vengono delimitati come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 16 novembre 1973 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Magra ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di La Spezia*:

Maissana, Varese Ligure, Sesta Godano, Carro, Carrodano, Framura, Levanto, Zignago, Borghetto di Vara, Beverino, Rocchetta di Vara, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo di Magra.

B) *Provincia di Massa Carrara*:

Zeri, Pontremoli, Filattiera, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Tresana, Bagnone, Licciana Nardi, Comano, Fivizzano, Casola in Lunigiana, Fosdinovo, Carrara, Podenzana.

C) *Provincia di Lucca*:

Minucciano.

Art. 3.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Entella ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti tutti in

Provincia di Genova:

Bargagli, Lumarzo, Neirone, Uscio, Moconesi, Tribogna, Cicagna, Favale di Malvaro, Lorsica, Coreglia Ligure, Orero, S. Colombano Certenoli, Borzonasca, Mezzanego, Carasco, Ne.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Genova.

Roma, addì 8 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6008)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1974.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Savio e di quello del Marecchia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7073, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale sono stati delimitati, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Savio e quello del Marecchia;

Considerato che la Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-16 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, bensì tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del Savio e di quello del Marecchia;

Visto il voto n. 789, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 16 novembre 1973;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7073, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254 nel senso che il bacino imbrifero montano del Savio e quello del Marecchia vengono delimitati come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 16 novembre 1973 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Savio ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Forlì*:

Bagno di Romagna, Verghereto, Sarsina, S. Sofia, Civitella di Romagna, Sorbano, Galeata.

B) *Provincia di Pesaro*:

Casteldelci, S. Agata Feltria, Novafeltria.

Art. 3.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Marecchia, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Forlì*:

Verghereto.

B) *Provincia di Arezzo*:

Badia Tedalta, Pieve S. Stefano, Sestino.

C) *Provincia di Pesaro*:

Casteldelci, S. Agata Feltria, Pennabilli, Carpegna, Novafeltria, Maiolo, Talamello, Monte Copiolo, Monte Cerignone, S. Leo, Monte Grimano, Sasso Feltrio.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Bologna.

Roma, addì 8 luglio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(6003)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1974.

Cancellazione di alcune varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1973 con il quale sono state iscritte, nei predetti registri, le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 28 aprile 1938, n. 546, e del decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le domande inoltrate dai responsabili della conservazione in purezza di alcune varietà di sementi, con le quali è stata richiesta la cancellazione delle varietà stesse dai registri istituiti con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Considerato che, a norma dell'art. 20 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, la cancellazione dai registri delle varietà è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Viste le lettere n. 630 e n. 657 rispettivamente del 7 e del 12 giugno 1974, con le quali il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nelle adunanze del 15 maggio e dell'11 giugno 1974, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la cancellazione di sette tipi di mais da granella;

Visti i verbali delle predette adunanze dei giorni 15 maggio e 11 giugno 1974;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono cancellati dai registri delle varietà tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, i seguenti tipi di mais da granella:

Pioneer 3206, Dekalb XL 45, Dekalb 423, Dekalb 441, Dekalb XL 640, Dekalb 777 e Dekalb XL 74.

Roma, addì 10 luglio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(6195)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VIII Mostra nazionale del mobile », in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Mostra nazionale del mobile » che avrà luogo a Firenze dal 26 ottobre al 4 novembre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 luglio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(6002)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

Ricostituzione del comitato speciale e del collegio dei sindaci della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 54 e 56 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificati con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e con le leggi 12 febbraio 1967, n. 36 e 12 luglio 1967, n. 585, concernenti la composizione del comitato speciale per gli assegni familiari e del collegio dei sindaci;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del comitato speciale e del collegio dei sindaci di cui sopra;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato speciale per gli assegni familiari è composto oltre che dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del primo comma dell'art. 54 precitato e dai membri di diritto indicati nella lettera *a*) dello stesso articolo, dai seguenti rappresentanti:

Galano dott. Raffaele, membro effettivo, e Palumbo dott. Giulio, membro supplente, per il Ministero del tesoro;

Esposito dott. Salvatore, membro effettivo, e Sagone dott. Giuseppe, membro supplente, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

De Muro dott. Francesco, membro effettivo, e Semplicetti dott. Giacomo, membro supplente, per il Ministero della marina mercantile;

Borgese dott. Domenico, membro effettivo, e Signorello dott.ssa Lidia, membro supplente, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Spinola dott. Gastone, membro effettivo, e Bartolo dott. Salvatore, membro supplente, per il Ministero delle partecipazioni statali;

Bellacci avv. Riccardo, Torella dott. Antonio, Petrini dott. Raffaele, membri effettivi, e Urbinati ing. Felice, membro supplente, per i datori di lavoro dell'industria;

Codazzi dott.ssa Sandra, Ceremigna Enzo, Sazio Carlo, Ortolani Aldo, membri effettivi, e Termini Carmelo, membro supplente, per i lavoratori dell'industria;

Mussolin dott. Basilio, Albanese dott. Gaetano, membri effettivi, e Strazza dott. Sandro, membro supplente, per i datori di lavoro, del commercio e delle professioni ed arti;

Buttarelli Angelo, Gallo Virgilio, Repetto Tullio, membri effettivi, e Banchieri Domenico, membro supplente, per i lavoratori del commercio e delle professioni ed arti;

Micheli dott. Luigi, Paci dott. Alberto, membri effettivi, e Cicero avv. Giuseppe, membro supplente, per i datori di lavoro dell'agricoltura;

Romanini William, Solaini Domenico, Scordo Salvatore, membri effettivi, e Bignami Lionello, membro supplente, per i lavoratori dell'agricoltura;

Ratti avv. Giorgio, Calabrese Antonio, membri effettivi, e Mazzarello prof. Adriano, membro supplente, per i datori di lavoro dell'artigianato;

Guzzonato Fausto, Pontacolone Claudio, Rosso Renzo, membri effettivi, e Russo Giulio, membro supplente, per i lavoratori dell'artigianato;

Ricci dott. Valentino, membro effettivo, e Squartini dott. Antonio, membro supplente, per i datori di lavoro della foglia del tabacco;

Biffi Carlo, membro effettivo, e Califano Laura, membro supplente, per i lavoratori della foglia del tabacco;

Perusini dott. Perusino, membro effettivo, e Fattorini dott. Edoardo, membro supplente, per i datori di lavoro del credito;

Cerutti Francesco, membro effettivo, e Caffagnini Corino, membro supplente, per i lavoratori del credito;

Aureggi dott. Enrico, membro effettivo, e Siebanech dott. Filippo, membro supplente, per i datori di lavoro dell'assicurazione;

Pagani Giuseppe, membro effettivo, e Donelli ragioniere Jono, membro supplente, per i lavoratori dell'assicurazione;

Silvestrini dott. Elio, membro effettivo, e Fornario avv. Raffaele, membro supplente, per i datori di lavoro dei servizi tributari appaltati;

Passeggio Antonio, membro effettivo, e Masini Enzo, membro supplente, per i lavoratori dei servizi tributari appaltati;

Nocchi avv. Mauro, Scocchera geom. Giovannangelo, membri effettivi, e Scali Alessandro, membro supplente, per le cooperative;

Mastrocinque dott.ssa Ofelia, Parlagreco prof. Attilio, membri effettivi, rispettivamente per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni, e Palermo Giuseppe, membro supplente;

Pilia dott. Cesare, Ercoli Rocca dott.ssa Giovanna, esperti.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci per la gestione della Cassa unica per gli assegni familiari è composto come segue:

Presidente:

Il presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Triola dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lopez dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Sorace dott. Rocco, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Barni cav. uff. Amleto, in rappresentanza dei lavoratori.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(5993)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1974.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;
Visti i decreti ministeriali 3 giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;
Vista la nota n. 1.13.1/1364 del 10 giugno 1974, con la quale il veterinario provinciale di Forlì chiede per la provincia di Forlì il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina »;
Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Forlì è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6399)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Prezzi di obiettivo e d'intervento per il tabacco in foglia, dei prezzi d'intervento derivato per il tabacco in colli e dei premi per la campagna di commercializzazione 1974-75.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, n. L 97 del 28 aprile 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 1134/74 del Consiglio del 29 aprile 1974, che fissa per il tabacco in foglia i prezzi di obiettivo, i prezzi di intervento e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 1135/74 del Consiglio del 29 aprile 1974, che fissa, per il tabacco in colli, i prezzi di intervento derivati e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 1470/74 del Consiglio del 4 giugno 1974, che fissa i prezzi in favore degli acquirenti di tabacco in foglia del raccolto 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 1728/70 del 25 agosto 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 191 del 27 agosto 1970 che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio;

Visto il regolamento (CEE) n. 716/73 della commissione del 6 marzo 1973, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 68 del 15 marzo 1973 che modifica le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio fissate con il regolamento n. 1728/70;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970, sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visti i propri decreti del 15 dicembre 1970, 6 maggio 1971 e 7 ottobre 1971, concernenti i prezzi ed i premi del tabacco del raccolto 1970;

Visto il regolamento (CEE) n. 1847/74 del Consiglio del 18 luglio 1974 che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira verde;

Considerata l'opportunità di provvedere agli adempimenti di cui ai citati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1974 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, fissati con i regolamenti (CEE) n. 1134 e n. 1135 del 29 aprile 1974, citati nelle premesse, sono i seguenti:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzo di obiettivo (lire al q.le)	Prezzo di intervento (lire al q.le)	Prezzo di intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	155.234	139.694	197.446
	B	100.902	90.801	128.340
	C	77.617	69.847	98.723
Burley	A	120.470	108.455	165.727
	B	78.305	70.496	107.723
	C	57.826	52.058	79.549
Maryland	A	134.488	121.031	180.145
	B	87.417	78.670	117.094
	C	64.554	58.095	86.470
Kentucky e ibridi derivati, Moro di Cori, Salento	A	204.984	184.486	257.676
	B	130.563	117.507	164.125
	C	78.338	70.504	98.475
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Gojano	A	160.884	144.764	219.057
	B	124.716	112.220	169.812
	C	94.784	85.287	129.057
Beneventano	A	125.905	113.293	164.968
	B	98.363	88.510	128.881
	C	69.838	62.842	91.506
Xanti Yakà	A	206.088	185.461	301.699
	B	177.662	159.880	260.085
	C	131.470	118.311	192.463
Perustitza	A	183.436	165.101	247.696
	B	168.290	151.469	227.244
	C	122.852	110.572	165.888
Erzegovina e ibridi derivati	A	164.752	148.251	223.598
	B	151.149	136.010	205.136
	C	107.316	96.567	145.647
Round Tip, Scafati, Sumatra I	A	708.699	637.816	961.786
	B	824.069	741.646	1.118.356
	C	296.665	266.993	402.608
Brasile Selvaggio, altre varietà	A	—	—	—
	B	76.556	68.966	—
	C	65.158	58.621	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay e ibridi derivati, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonché i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti:

Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C

Corona fogliare	Prezzo di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi di intervento (lire al q.le)	Prezzi di intervento derivati (lire al q.le)
Prime foglie I	146.992	132.285	204.736
II	119.227	107.298	166.063
III	94.728	85.250	131.941
Foglie basse I	178.023	160.211	247.958
II	143.725	129.345	200.186
III	115.960	104.358	161.514
Foglie mediane I	163.324	146.983	227.484
II	133.926	120.526	186.537
III	114.327	102.888	159.239
Foglie apicali I	109.427	98.479	152.414

Paraguay e Ibridi derivati

Corona fogliare	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi di intervento (lire al q.le)
Foglie basse I S	169.940	152.967
I	143.795	129.434
II	117.651	105.900
III	91.506	82.367
Foglie mediane I	156.868	141.200
II	130.723	117.667
III	104.578	94.134
Foglie apicali I	130.723	117.667
II	104.578	94.134
III	78.434	70.600

Art. 2.

I premi di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1974 con il regolamento comunitario n. 1470 del 4 giugno 1974 citato nelle premesse, sono i seguenti:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer Forcheimer Havanna II C	107.174
Paraguay e Ibridi derivati	83.945
Bright	89.552
Burley	55.109
Maryland	67.925
Kentucky, Ibridi similari, Moro di Cori, Salento	43.735
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Gojano	94.518
Beneventano	64.480
Xanti Yakà	114.943
Perustitza	107.975
Erzegovina e Ibridi derivati	96.280
Round Tip, Scafati, Sumatra	452.965
Brasile Selvaggio, altre varietà	18.263

Art. 3.

Le disposizioni di cui:

agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 15 dicembre 1970, concernenti la valutazione dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori agli acquirenti ed il pagamento del relativo prezzo;

all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 maggio 1971, concernenti il pagamento del premio;

all'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, concernenti alla valutazione del tabacco offerto all'organismo di intervento,

restano confermate anche per il tabacco in foglia e in colli del raccolto 1974.

Art. 4.

Le maggiorazioni e le riduzioni d'apportare ai prezzi di intervento in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n. 1728/70 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento n. 717/73 del 6 marzo 1973, citato nelle premesse.

I tassi di umidità dei tabacchi in foglia e di quelli in colli sono stabiliti negli allegati 1 dei rispettivi regolamenti n. 1134/74 e n. 1135/74 del Consiglio del 29 aprile 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(6508)

DECRETO PREFETTIZIO 8 luglio 1974.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Gorizia per il triennio 1974-76.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio precedente decreto 15292/AA.SS. del 4 febbraio 1971:

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità, in quanto i componenti non di diritto sono decaduti dall'incarico per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° gennaio 1974-31 dicembre 1976, è così costituito:

1) il prefetto, presidente;

2) il medico provinciale, membro di diritto;

3) il veterinario provinciale, membro di diritto;

4) il presidente del tribunale, membro di diritto;

5) l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, membro di diritto;

6) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro di diritto;

7) il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, membro di diritto;

8) l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente nel capoluogo della provincia, membro di diritto;

9) l'ufficiale sanitario del comune di Gorizia, membro di diritto;

10) il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, membro di diritto;

11) il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, membro di diritto;

12) Piva dott. Umberto, medico condotto del comune di Gradisca - Farra, presidente dell'associazione medici condotti;

13) Pellizzoni rag. Aldo, presidente dell'ospedale generale provinciale di Monfalcone;

14) Cazzola prof. Renato, primario medico dell'Ospedale generale provinciale di Gorizia;

15) Maghetti prof. Fulvio, primario chirurgo dell'Ospedale generale provinciale di Gorizia;

16) Krainer dott. Bruno, direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I., pediatra;

17) Orel dott. Lucio, medico scolastico presso il comune di Gorizia, igienista;

18) Ledri dott. Gianfranco, primario medico dell'ospedale civile di Grado;

19) Grion dott. Luigi, esperto in materia amministrativa;

20) Fornasir dott. Guido, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

21) Graziato ing. Gelsorino, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

22) Del Franco dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'I.N.A.I.L.;

23) Venuti dott. Pietro, in rappresentanza dell'ordine dei medici;

24) Vida dott. Luigi, in rappresentanza dell'ordine dei veterinari;

25) Del Torre dott. Mario, in rappresentanza dell'ordine dei farmacisti;

26) Menduni dott. Salvatore, in rappresentanza dell'I.N.P.S.;

27) Spessot Maria Caterina in Marega, in rappresentanza del collegio delle ostetriche;

28) Venuti dott. Marcello, in rappresentanza dell'I.N.A.M.;

29) Doliac Nerina, in rappresentanza del collegio provinciale delle infermiere professionali AA.SS.VV.;

30) Zandigiacomo Gastone, in rappresentanza del collegio interprovinciale tecnici di radiologia medica, Udine, Gorizia e Pordenone.

Le funzioni di segretario verranno disimpegnate dal dott. Sergio Giacometti, funzionario della carriera amministrativa del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Gorizia.

Gorizia, addì 8 luglio 1974

Il prefetto: MOLINARI

(6278)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « S.C.O.S. - Società cooperativa operai stabiesi a r.l. fra operai disoccupati di Castellammare di Stabia », in Castellammare di Stabia.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1974 la società cooperativa di produzione e lavoro « S.C.O.S. - Società cooperativa operai stabiesi a r.l. fra operai disoccupati di Castellammare di Stabia », in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Catello Spagnuolo in data 16 giugno 1959, 51696 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe D'Alessandro.

(6406)

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa fattoria castello di Legri », in Calenzano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 12 luglio 1974 il dott. Vincenzo Bochicchio è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa fattoria castello di Legri », in Calenzano (Firenze), in sostituzione della sig.na Addolorata Scarinzi, dimissionaria.

(6291)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Caseificio sociale di Rusteghini », in Rusteghini di Morfasso.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, 2 luglio 1974, i poteri conferiti al dott. Emilio Gnocchi, commissario governativo della società cooperativa « Caseificio sociale di Rusteghini », in Rusteghini di Morfasso, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1974.

(6292)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1974, registro n. 4 Lavoro, foglio n. 391, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 27 luglio 1972 dal Sindacato nazionale autonomo lavoratori domestici, nella persona del suo segretario nazionale cav. Attilio Neutrali è stato dichiarato inammissibile per non essere stato notificato nei modi e nelle forme prescritte per i ricorsi giurisdizionali alla controinteressata Federazione collaboratrici familiari.

(6288)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di sociologia presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento, è vacante la seconda cattedra di istituzioni di sociologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6437)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) paleontologia;
2) meccanica superiore;
3) analisi matematica, seconda cattedra,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6445)

Vacanza della cattedra di diritto privato comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di diritto privato comparato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6446)

Vacanza della cattedra di diritto industriale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di diritto industriale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6448)

Vacanza della cattedra di tecnica bancaria e professionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di tecnica bancaria e professionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6449)

Vacanza della cattedra di anatomia umana presso la facoltà di farmacia dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di anatomia umana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6444)

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo, è vacante la seconda cattedra di istituzioni di diritto romano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6451)

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6452)

Vacanza della cattedra di microbiologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di microbiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6453)

Vacanza della prima cattedra di psicologia presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino, è vacante la prima cattedra di psicologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6454)

Vacanza della cattedra di tecnica del credito presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di tecnica del credito, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6455)

Vacanza di cinque cattedre universitarie presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto amministrativo, per l'indirizzo politico-amministrativo;

2) diritto finanziario, per l'indirizzo politico-amministrativo;

3) geografia politica ed economica, per l'indirizzo storico-politico;

4) diritto costituzionale, per l'indirizzo storico-politico;

5) economia dei paesi in via di sviluppo, per l'indirizzo politico-internazionale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6450)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Montecreto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.206.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2971/M)

Autorizzazione al comune di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Polinago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.077.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2972/M)

Autorizzazione al comune di Salara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Salara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.662.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2973/M)

Autorizzazione al comune di San Romano in Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1974, il comune di San Romano in Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.054.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2931/M)

Autorizzazione al comune di Sessa Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Sessa Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.525.012, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2975/M)

Autorizzazione al comune di San Rufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di San Rufo (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.119.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2974/M)

Autorizzazione al comune di Carinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1974, il comune di Carinaro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.372.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2930/M)

Autorizzazione al comune di Palma Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1974, il comune di Palma Campania (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.146.556, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2932/M)

Autorizzazione al comune di Pareto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1974, il comune di Pareto (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.897.886, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2933/M)

Autorizzazione al comune di Roccaforte Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1974, il comune di Roccaforte Ligure (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.474.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2934/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Anatolia di Narco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1974, il comune di Sant'Anatolia di Narco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.205.662, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2935/M)

Autorizzazione al comune di Amaroni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1974, il comune di Amaroni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.053.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2936/M)

Autorizzazione al comune di Girifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1974, il comune di Girifalco (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2937/M)

Autorizzazione al comune di Pizzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1974, il comune di Pizzoni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2938/M)

Autorizzazione al comune di Simeri Crichi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1974, il comune di Simeri Crichi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.697.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2939/M)

Autorizzazione al comune di Tiriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1974, il comune di Tiriolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2940/M)

Autorizzazione al comune di Rocca S. Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1974, il comune di Rocca S. Giovanni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.701.392, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2941/M)

Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1974, il comune di Montalto Uffugo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.958.511, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2942/M)

Autorizzazione al comune di Tiggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1974, il comune di Tiggiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.537.976, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2943/M)

Autorizzazione al comune di Vernole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1974, il comune di Vernole (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.582.679, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2944/M)

Autorizzazione al comune di Collecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1974, il comune di Collecorvino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.620.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2945/M)

Autorizzazione al comune di Rosarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1974, il comune di Rosarno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 813.754.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2946/M)

Autorizzazione al comune di Furtei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1974, il comune di Furtei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2947/M)

Autorizzazione al comune di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1974, il comune di Capriva del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2948/M)

Autorizzazione al comune di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1974, il comune di Cormons (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2949/M)

Autorizzazione al comune di Gradisca d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1974, il comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2950/M)

Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1974, il comune di Moraro (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2951/M)

Autorizzazione al comune di San Canzian d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1974, il comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2952/M)

Autorizzazione al comune di Staranzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1974, il comune di Staranzano (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2953/M)

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1974, il comune di Villesse (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2954/M)

Autorizzazione al comune di Posada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1974, il comune di Posada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2955/M)

Autorizzazione al comune di Serri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1974, il comune di Serri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2956/M)

Autorizzazione al comune di Castel Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Castel Colonna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.752.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2957/M)

Autorizzazione al comune di Falcade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Falcade (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.939.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2958/M)

Autorizzazione al comune di Limana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Limana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.985.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2959/M)

Autorizzazione al comune di Pedavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Pedavena (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2960/M)

Autorizzazione al comune di Perarolo di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Perarolo di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.739.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2961/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Piètore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Rocca Piètore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2962/M)

Autorizzazione al comune di Seren del Grappa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Seren del Grappa (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.187.394, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2963/M)

Autorizzazione al comune di Trichiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Trichiana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.723.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2964/M)

Autorizzazione al comune di Zoldo Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Zoldo Alto (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2965/M)

Autorizzazione al comune di Villa Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Villa Latina (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.266.572, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2966/M)

Autorizzazione al comune di Marciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Marciana (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.332.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2967/M)

Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Montignoso (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 277.633.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2968/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Castelfranco Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 479.034.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2969/M)

Autorizzazione al comune di Cavezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Cavezzo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.948.306, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2970/M)

Autorizzazione al comune di Arena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Arena (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.879.756, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2976/M)

Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Nicotera (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.109.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2977/M)

Autorizzazione al comune di Bisignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Bisignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 387.008.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2978/M)

Autorizzazione al comune di Marzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Marzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.363.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2979/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 1° agosto 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	646,30	646,30	643,70	646,30	643,50	646,25	646,25	646,30	646,30	646,30
Dollaro canadese	660,25	660,25	660,25	660,25	657 —	660,20	660,10	660,25	660,25	660,25
Franco svizzero	218,26	218,26	217,35	218,26	217,50	218,25	218,25	218,26	218,26	218,26
Corona danese	108,58	108,50	108,60	108,58	108,35	108,60	108,55	108,58	108,58	108,58
Corona norvegese	119,84	119,84	119,50	119,84	119,25	119,85	120 —	119,84	119,84	119,84
Corona svedese	147,65	147,65	147,60	147,65	147,50	147,60	147,75	147,65	147,65	147,65
Fiorino olandese	245,75	245,75	246,50	245,75	245,50	245,70	246,45	245,75	245,75	245,75
Franco belga	16,9650	16,965	16,93	16,9650	16,97	16,95	16,97	16,9650	16,96	16,96
Franco francese	138,21	138,21	138,50	138,21	137,50	138,20	138,35	138,21	138,21	138,21
Lira sterlina	1538 —	1538 —	1539 —	1538 —	1536 —	1538 —	1538,90	1538 —	1538 —	1538 —
Marco germanico	250,57	250,57	252 —	250,57	250,25	250,55	250,65	250,57	250,57	250,57
Scellino austriaco	35,3850	35,385	35,50	35,3850	35,20	35,40	35,50	35,3850	35,38	35,38
Escudo portoghese	25,77	25,77	25,83	25,77	25,70	25,75	25,80	25,77	25,77	25,77
Peseta spagnola	11,36	11,36	11,38	11,36	11,30	11,35	11,38	11,36	11,36	11,36
Yen giapponese	2,1615	2,1615	2,17	2,1615	2,16	2,15	2,1625	2,1615	2,16	2,16

Media dei titoli del 1° agosto 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	87,600
Redimibile 3,50 % 1934	99,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,800
» 5 % (Ricostruzione)	84,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,450
» 5 % (Città di Trieste)	84,125
» 5 % (Beni esteri)	83,850
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,350
» 5,50 % » » 1968-83	84,250
» 5,50 % » » 1969-84	87,800
» 6 % » » 1970-85	89,325
» 6 % » » 1971-86	89,725
» 6 % » » 1972-87	88,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,450
» » » 5,50 % 1979	99,450
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,800
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	88,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° agosto 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	646,275
Dollaro canadese	660,175
Franco svizzero	218,255
Corona danese	108,565
Corona norvegese	119,92
Corona svedese	147,70
Fiorino olandese	246,10
Franco belga	16,967
Franco francese	138,28
Lira sterlina	1538,45
Marco germanico	250,61
Scellino austriaco	35,442
Escudo portoghese	25,785
Peseta spagnola	11,37
Yen giapponese	2,162

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a undici posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, riguardante la istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio assenso con nota n. 69439/12106 del 26 maggio 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione nella adunanza del giorno 25 giugno 1973 sui programmi di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a undici posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto e corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, purchè in possesso del titolo di studio prescritto.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, di uno dei titoli di studio qui sotto indicati: laurea in ingegneria; laurea in scienze matematiche; laurea in fisica; laurea in economia e commercio; laurea in scienze statistiche e demografiche; laurea in scienze statistiche e attuariali;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti;

C) cittadinanza italiana;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle Intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o da una intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportato nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 5, e successive modificazioni, di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine di quaranta giorni di cui sopra e quello previsto dal precedente art. 7 sono prorogati per i cittadini residenti all'estero di giorni venti e per i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 18 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, di giorni settantacinque e cinquanta rispettivamente per i documenti di precedenza e preferenza e per quelli di rito.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli indicati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con l'osservanza dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Principi generali sul trattamento automatico delle informazioni.

Nozioni sui principali linguaggi di programmazione degli elaborati elettronici.

Statistica metodologica ed economica.

Economia aziendale.

Seconda prova:

Analisi algebrica ed infinitesimale.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

diritto tributario;

nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

nozioni di contabilità di Stato;

lettura e traduzione, senza l'uso del dizionario, di un brano tecnico meccanografico dalla lingua inglese.

Art. 11.

Le prove scritte di svolgeranno nei giorni 12 e 13 novembre 1974, alle ore 8, ed avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove scritte nella sede sopra indicata e nei giorni stabiliti dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di variare la data degli esami per ragioni di forza maggiore ed in tal caso ne sarà data singolarmente comunicazione agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e da tale data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1974
Registro n. 62 Finanze, foglio n. 18

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a undici posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . di non aver riportato condanne penali di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

. . . . lì . . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6550)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale e del Genio aeronautico ruolo ingegneri alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1974-75.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1974/75, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 111 del 30 aprile 1974;

Visto l'art. 4 del suddetto decreto;

Ritenuto che, dato il limitato numero di domande pervenute, è interesse dell'Amministrazione prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1974/75, di cui al decreto ministeriale 22 marzo 1974, indicato in preambolo, è prorogato al 14 giugno 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1974
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 106

(6254)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1974, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 giugno 1971, n. 9.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 10 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le opere turistiche finanziate con le leggi regionali 21 aprile 1955, n. 7, e 21 marzo 1957, n. 7, non sono da annoverarsi tra le « opere pubbliche di interesse degli enti locali » di cui all'art 1 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9.

Art. 2.

Il punto 12 dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1971, n 9, è così modificato: « opere pubbliche di interesse turistico ».

Art. 3.

E' consentita l'utilizzazione, ai sensi del precedente art. 1, degli stanziamenti disposti sui capitoli 26801 e 26806 degli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni finanziari 1972 e 1973 e degli eventuali residui.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 6 maggio 1974

(5894) DEL RIO

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1974, n. 9.

Concessione di contributi ai centri di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano operanti in Sardegna e di un contributo annuo alla sede regionale dell'Associazione volontari italiani del sangue.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 3 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai centri di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, autorizzati a norma dell'art. 4 della legge 14 luglio 1967, n. 592, ed operanti nel territorio della Regione sarda, contributi integrativi per il conseguimento delle finalità previste dalla predetta legge.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla sede regionale dell'Associazione volontari italiani del sangue un contributo annuale per le attività istituzionali e per il funzionamento delle sue associazioni provinciali.

Art. 2.

L'erogazione dei contributi autorizzati a norma del precedente articolo, avverrà con decreto dell'assessore all'igiene e sanità, sentita la giunta regionale, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il regolamento di cui al comma precedente dovrà essere presentato al preventivo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 3.

La concessione del contributo è subordinato alla comprovata rispondenza da parte dei centri di cui al precedente art. 1, a quanto previsto dalle norme del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1967, n. 592, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, sia in ordine ai loro requisiti organico-funzionali, sia per quanto attiene allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale addetto.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 è istituito il cap. 15324 così denominato: « Contributi integrativi ai centri di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano autorizzati a norma dell'art. 4 della legge 14 luglio 1967, n. 592, e contributo annuale alla sede regionale dell'Associazione volontari italiani del sangue ».

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 15324 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, ed al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

A favore del cap. 15324 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1974 è stornata la somma di L. 60.000.000 dal cap. 17904 dello stesso stato di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 giugno 1974

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1974, n **10.**

Concessione di contributi annuali in favore degli enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e associazioni pro-loco.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 3 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire il regolare svolgimento della attività di istituto degli organismi sardi che operano nel settore del turismo, l'amministrazione regionale, fino a quando non verrà emanata una apposita legge che dia un organico assetto al turismo in Sardegna ed una conseguente ristrutturazione della organizzazione pubblica relativa, è autorizzata a concedere contributi finanziari, anche a titolo d'integrazione e sostituzione dei soppressi finanziari statali, a favore degli enti provinciali per il turismo, delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e delle associazioni pro-loco.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno 1974, è istituito il cap. 16810 così denominato: « Contributi agli enti provinciali per il turismo, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle associazioni pro-loco per consentire il regolare svolgimento delle attività d'istituto ».

A favore del cap. 16810 è stornata la somma di L. 400.000.000 dal cap. 17904 relativo a « Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative ».

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 16810 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1974 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 giugno 1974

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1974, n. **11.**

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1972, n. 28, e modifiche ed integrazioni della stessa legge.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 3 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1972, n. 28, è costituito, quale interpretazione autentica, dal seguente: « Non è di ostacolo alla concessione del contributo la eventuale previsione negli statuti delle associazioni della possibilità di adesione anche di singoli amministratori, di ex amministratori nonchè di altre persone impegnate nelle materie di cui al comma precedente, con particolare riferimento ai problemi delle autonomie locali ».

Art. 2.

Il testo dell'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1972, n. 28, e così modificato: « I contributi sono concessi con decreto dell'assessore agli enti locali, previa deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 giugno 1974

DEL RIO

(5895)

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1974, n. **12.**

Fondo di solidarietà regionale ed altre provvidenze in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *dell'*11 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE IN AGRICOLTURA

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli imprenditori agricoli, compresi gli affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, le cui aziende sono state danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, contributi in conto capitale sulle spese necessarie:

a) per il ripristino della coltivabilità dei terreni e delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) per la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di muri di sostegno, strade poderali e interpoderali, canali di scolo, opere di provviste d'acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende agricole singole o associate;

c) per l'acquisto di sementi da impiegarsi nell'annata agraria in corso o in quella successiva a quella nella quale si è verificato l'evento dannoso;

d) per la ricostituzione di scorte vive;

e) per la ricostituzione di scorte morte.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sono concessi nella misura dell'80 per cento quando i beneficiari siano coltivatori diretti, singoli o associati, o appartengano alle categorie similari, e nella misura del 50 per cento negli altri casi.

I contributi di cui alle lettere *c*) ed *e*) possono essere concessi solo quando la produzione lorda vendibile abbia subito una perdita non inferiore al 30 per cento.

I contributi di cui alla lettera *d*) possono essere concessi solo quando l'allevatore abbia subito una perdita del capitale-bestiame non inferiore al 20 per cento.

Art. 2.

Ad integrazione delle provvidenze disposte dallo Stato, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei produttori agricoli di cui al precedente art. 1, che abbiano subito, per effetto di calamità naturali e di eccezionali avversità atmosferiche, perdite superiori al 30 per cento per coltura danneggiata, un contributo pari al 30 per cento della produzione lorda vendibile perduta, quale indennizzo parziale.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e che, a causa degli eventi dannosi considerati nella presente legge, abbiano avuto, rispetto alla media dell'ultimo triennio, una riduzione dei conferimenti di prodotto superiore al 35 per cento, una sovvenzione pari al 30 per cento dei maggiori costi unitari di gestione, ragguagliati alla media dell'ultimo triennio.

Art. 4.

Per ovviare ai danni derivanti al patrimonio zootecnico da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari di bestiame di allevamento bovino, ovino, caprino e suino un sussidio per l'acquisto di mangime nella misura che verrà di volta in volta stabilita con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 5.

Sulle disponibilità del fondo di solidarietà l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre anticipazioni agli istituti esercenti il credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio a coltivatori diretti, singoli o associati in cooperative, ed agli appartenenti alle categorie similiari le cui aziende abbiano subito una perdita della produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento e ad allevatori diretti, singoli o associati in cooperative, che abbiano subito una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 30 per cento.

I prestiti di cui al comma precedente sono concessi al tasso dell'1 per cento e con ammortamento in 5 anni a rata costante. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio Le modalità per la concessione dei prestiti saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi tra l'amministrazione regionale e gli istituti autorizzati al credito agrario di esercizio.

Ciascuna annualità di rimborso dei prestiti, con i relativi interessi, è garantita da privilegio secondo le norme e gli effetti di cui agli articoli 8 e 9 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

I prestiti sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dell'Amministrazione regionale.

Capo II

PROVVIDENZE CON CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Art. 6.

A favore dei produttori agricoli, con preferenza per i coltivatori diretti, le cui aziende, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, abbiano subito danni

in misura tale da compromettere il bilancio economico, possono essere concessi prestiti di esercizio, con ammortamento quinquennale, che verranno erogati da istituti o enti autorizzati all'esercizio del credito agrario, con il concorso regionale sugli interessi.

I prestiti sono concessi limitatamente alle necessità di conduzione dell'anno in corso e, nei casi di particolare gravità, anche di quello successivo all'annata agraria in cui si è verificato l'evento; sono inoltre concessi per la estinzione delle passività delle suddette aziende derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestiti con scadenze nell'anno in cui si è verificato l'evento.

I prestiti possono essere concessi anche alle cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, a causa degli eventi dannosi considerati nella presente legge, abbiano avuto, rispetto alla media dell'ultimo triennio, una riduzione dei conferimenti di prodotto superiore al 30 per cento.

Il tasso a carico delle ditte prestatarie è stabilito nella misura dello 0,50 per cento per le cooperative agricole, dell'1 per cento per i coltivatori diretti e per le categorie similari, del 3 per cento per gli altri imprenditori agricoli.

Art. 7.

I prestiti di cui al precedente art. 6 possono essere concessi anche agli affittuari e, per le quote di loro spettanza, ai mezzadri, coloni e compartecipanti.

Art. 8.

I prestiti di cui al precedente art. 6 sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione. Detta garanzia si esplica sull'ammontare dell'intera perdita per capitale, interessi e spese che gli istituti ed enti autorizzati al credito agrario di esercizio dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni — costituiti in garanzia ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 — delle ditte prestatarie inadempienti per almeno due rate semestrali od una rata annuale.

Art. 9.

La garanzia sussidiaria di cui all'articolo precedente è estesa anche ai prestiti concessi ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e non assistiti dalla garanzia del fondo interbancario di cui all'art. 10 della precitata legge.

Art. 10.

Per gli scopi di cui ai precedenti articoli 8 e 9 è istituito presso il Banco di Sardegna un fondo di garanzia sussidiaria, la cui dotazione iniziale sarà incrementata con ulteriori versamenti.

Capo III

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Ai fini della concessione delle provvidenze di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 5, l'assessore all'agricoltura emana apposito decreto nel quale viene riconosciuto all'evento dannoso il carattere di calamità naturale o di eccezionale avversità atmosferica, vengono delimitate le zone territoriali danneggiate, vengono indicati gli specifici interventi da adottarsi, la misura di essi, nonchè i termini entro i quali devono essere effettuati gli accertamenti e concesse le provvidenze.

Art. 12.

Ai fini della concessione delle provvidenze di cui ai precedenti articoli 5 e 6, l'assessore all'agricoltura, ogni volta in cui si verifica l'evento dannoso, autorizza gli ispettorati ripartimentali dell'agricoltura, competenti per territorio, a emettere il parere previsto dal successivo art. 18.

Art. 13.

Le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, devono essere presentate all'ispettorato ripartimentale dell'agricoltura, competente per territorio, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto che delimita le zone danneggiate.

I termini di cui al comma precedente possono essere, in presenza di particolari situazioni, modificati o riaperti con decreto dell'assessore all'agricoltura e foreste.

La valutazione dei danni sofferti dalle aziende viene effettuata dall'ispettorato ripartimentale dell'agricoltura, territorialmente competente, che dispone le singole concessioni in conformità alla valutazione dei danni delle singole aziende.

Gli ispettorati dell'agricoltura, in conformità alle direttive di volta in volta impartite dall'assessorato regionale all'agricoltura e foreste, possono avvalersi sia per l'accertamento dei danni, sia per l'istruttoria delle domande di prestiti, contributi e sovvenzioni, sia per la stessa erogazione delle provvidenze concesse, dell'ente di sviluppo e delle commissioni comunali per l'agricoltura.

Art. 14.

Per la concessione del sussidio di cui all'art. 4, la domanda viene integrata dai competenti uffici comunali con l'indicazione della consistenza del bestiame risultante dai bollettini anagrafici e posseduto alla data stabilita nel decreto del presidente della giunta regionale.

I sindaci rilasciano contestualmente appositi buoni di prelevamento di mangimi per un valore pari al sussidio concesso.

Art. 15.

Alla fornitura provvedono sia le cooperative agricole regolarmente costituite o i loro consorzi, sia le ditte regolarmente iscritte alla camera di commercio per la vendita dei mangimi, dietro presentazione dei buoni di prelevamento.

Le forniture vengono pagate, alle ditte venditrici e alle cooperative con ordinativi di pagamento degli ispettorati ripartimentali dell'agricoltura su presentazione di fatture corredate dei buoni di prelevamento debitamente firmati, per avvenuto acquisto, dai beneficiari.

Art. 16.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione del fondo ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessa forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Art. 17.

Gli elenchi delle provvidenze di cui alla presente legge saranno trasmessi, con l'indicazione dei relativi importi, a cura degli ispettorati dell'agricoltura ai comuni, che provvederanno alla loro pubblicazione nell'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

Art. 18.

I prestiti di cui agli articoli 5 e 6 sono deliberati dagli istituti ed enti autorizzati, previo parere del capo dell'ispettorato ripartimentale dell'agricoltura sulla gravità dei danni riportati dall'azienda e sull'ammontare del credito occorrente.

Art. 19.

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sarà corrisposto dall'assessore all'agricoltura e foreste agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, sulla base di elenchi dai medesimi prodotti, in annualità o semestralità, erogate anticipatamente, in misura pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni e quella calcolata al tasso di interesse dovuto dalle ditte prestatarie nella misura prevista dal precedente art. 6.

Ai prestiti si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia di credito agrario di esercizio.

Art. 20.

Il fondo di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, assume la denominazione di « Fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ».

Detta denominazione modifica quella del cap. 26637 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1974.

Lo stanziamento del predetto cap. 26637 è aumentato di L. 9.700.000.000.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, saranno ripartite le disponibilità del fondo, per i diversi interventi previsti dalla presente legge.

Sul fondo di cui al primo comma del presente articolo gravano anche le spese per la concessione delle garanzie sussidiarie di cui al precedente art. 9.

Art. 21.

La garanzia sussidiaria già concessa ai sensi della legge regionale 14 agosto 1968, n. 39, della legge regionale 19 novembre 1970, n. 34, e della legge regionale 5 luglio 1972, n. 24, permane fino alla estinzione delle operazioni creditizie concluse ai sensi delle medesime leggi regionali.

Le spese relative all'assolvimento di essa gravano sul fondo di cui al precedente art. 10.

Art. 22.

Il fondo di garanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1968, n. 39, è soppresso.

E' autorizzato il versamento al fondo di solidarietà regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3, delle disponibilità esistenti sul conto dei residui del cap. 26693 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

Art. 23.

Il fondo di garanzia fidejussoria di cui all'art. 5 della legge regionale 19 novembre 1970, n. 34, è soppresso.

E' autorizzato il versamento delle disponibilità esistenti in detto fondo, sul fondo di solidarietà regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3.

Art. 24.

Per la concessione della garanzia sussidiaria di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 21 e ai sensi dell'art. 10 della presente legge, sarà costituita apposita gestione le cui spese faranno carico al cap. 26693 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, la cui denominazione e così modificata: « Fondo regionale di garanzia sussidiaria per i prestiti di esercizio concessi a favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ».

Lo stanziamento del predetto cap. 26693 è aumentato di L. 100.000.000.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al cap. 26693 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1974 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 25.

Le spese relative all'art. 6 della presente legge gravano sul cap. 26643 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1974, la cui denominazione e così modificata: « Concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale, concessi, per le necessità di conduzione e per l'estinzione di passività, a favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ».

Su tale capitolo continuano a gravare le spese conseguenti alle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 19 novembre 1970, n. 34.

Art. 26.

Le spese derivanti dalla applicazione dell'art. 25 della presente legge fanno carico al cap. 26643 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1974 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Lo stanziamento del predetto cap. 26643 è aumentato di L. 300.000.000.

Art. 27.

Per far fronte alle esigenze operative della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di L. 10.000.000.000, da ammortizzarsi in non meno di 10 anni, ad un tasso di interesse annuo non superiore all'11 per cento.

Art. 28.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al precedente articolo.

Art. 29.

Il presidente della giunta regionale, sentita la giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui ai precedenti articoli 5 e 6, garanzia fidejussoria al tesoriere dell'amministrazime regionale.

Art. 30.

Nello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione per l'anno 1974 è istituito il cap. 41613 con la denominazione « Ricavo dei mutui contratti per l'impinguamento del fondo di solidarietà regionale e per la erogazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi per le necessità di conduzione, per l'estinzione di passività a favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche » e con lo stanziamento di lire 10.000.000.000.

Art. 31.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1974 è istituito il cap. 16163 con la seguente denominazione « Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'impinguamento del Fondo di solidarietà regionale e per l'erogazione del concorso di solidarietà regionale e per l'erogazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi per le necessità di conduzione, per l'estinzione di passività a favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui » e con lo stanziamento di L. 250.000.000.

Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 28 e 29 della presente legge fanno carico al cap. 16163 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1974 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 32.

Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al precedente art. 27, devono trovare capienza nei limiti delle tasse sulle concessioni governative devolute alla Regione.

Gli importi relativi sono imputati su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione a decorrere dell'anno finanziario 1975.

Art. 33.

E' autorizzato il versamento nel fondo di solidarietà della somma eventualmente disponibile, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto dei residui del cap. 26637 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1974.

Art. 34.

Sono abrogate le seguenti leggi regionali: 22 gennaio 1964, n. 3, ad eccezione dell'art. 2; 17 agosto 1967, n. 15; 29 maggio 1968, n. 30; 14 agosto 1968, n. 39; 23 ottobre 1968, n. 44; 21 novembre 1968, n. 48; 19 novembre 1970, n. 34; 5 luglio 1972, n. 24.

Art. 35.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974, non fronteggiate con il ricavo dei mutui autorizzati dall'art. 27, si fa fronte mediante la riduzione, per lire 350.000.000, del fondo stanziato al cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno in corso.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi al 1974, valutati in lire 2.260.000.000, si farà fronte con una quota del maggior gettito dell'imposta di fabbricazione e della imposta sul consumo dei tabacchi, derivante dal loro naturale incremento.

Art. 36.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 giugno 1974

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1974, n. 13.

Modifiche ed integrazioni al piano per le zone interne a prevalente economia pastorale (legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *dell'*11 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche ed integrazioni al piano per le zone interne a prevalente economia pastorale (legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39) allegate alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 giugno 1974

DEL RIO

ALLEGATO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO PER LE ZONE INTERNE A PREVALENTE ECONOMIA PASTORALE (LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1973, N. 39).

Il secondo comma del paragrafo 5-3 (Forestazione) è così sostituito:

« La competenza dell'approvazione dei progetti presentati dagli ispettorati forestali nonchè di quelli di cui al terzo comma del precedente paragrafo 5-2 è dell'assessorato all'agricoltura e foreste ».

Il terzo comma del paragrafo 5-3 (Forestazione) è abrogato.

Il paragrafo 5-4 (Forestazione) è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione dei programmi di forestazione in Sardegna, di cui ai precedenti paragrafi, si applica il contratto regionale per i lavoratori dipendenti dall'azienda delle foreste demaniali della regione Sarda e dall'ispettorato regionale delle foreste per la Sardegna stipulato dall'assessorato regionale all'agricoltura in data 17 luglio 1973 e ratificato dalla giunta regionale con provvedimento del 19 luglio 1973 che ha da intendersi qui riportato.

Lo stesso contratto dovrà essere applicato per tutti gli altri interventi forestali da attuarsi dall'ispettorato regionale delle foreste della Sardegna nonché dall'azienda foreste demaniali della Sardegna.

Scaduto il contratto di cui al primo comma, l'assessore all'agricoltura determinerà, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, le retribuzioni del personale avventizio addetto ai lavori di forestazione eseguiti con finanziamenti a carico del presente titolo di spesa o del bilancio regionale e stabilirà le norme necessarie a regolare il rapporto fra lo stesso personale e l'amministrazione regionale ».

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1974, n. 14.

Contributo straordinario alla Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS) a reintegro delle perdite subite nella gestione delle aziende del Gruppo tessili sarde associate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *dell'*11 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO-REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di reintegrare parzialmente la Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS) delle perdite subite per effetto della titolarità del pacchetto azionario delle società formanti il Gruppo tessili sarde associate (Leonardo da Vinci, s.p.a. - Ermion, s.p.a. - Marfili, filatura del mare, s.p.a. - Società italiana La Moquette, s.p.a.) e delle conseguenti spese di gestione, l'amministrazione regionale è autorizzata a versare alla SFIRS un contributo straordinario di L. 10.000.000.000, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

L'erogazione del contributo avverrà solo dopo che la SFIRS avrà stipulato accordi giuridicamente vincolanti aventi per oggetto:

a) la cessione immediata della maggioranza delle azioni delle società del Gruppo tessili sarde associate;

b) la cessione immediata, da parte della SFIRS, di ogni attività di gestione delle aziende del Gruppo tessili sarde associate;

c) la cessione, entro un anno dalla data di stipulazione degli accordi di cui sopra, di una ulteriore quota del pacchetto azionario, sino a raggiungere il limite minimo dell'80 per cento.

Tali accordi devono essere preventivamente approvati dalla giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore della SFIRS di lire 1.000.000.000 per le spese di gestione delle aziende del Gruppo tessili sarde associate, relative a un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di stipulazione degli accordi suddetti.

Ogni futuro aumento della partecipazione azionaria della Regione autonoma della Sardegna al capitale della SFIRS deve essere approvato dal consiglio regionale della Sardegna.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 è istituito il cap. 26728 così denominato « Contributo straordinario alla SFIRS a reintegro delle perdite subite nella gestione delle aziende del Gruppo tessili sarde associate », con lo stanziamento di L. 11.000.000.000.

Alla spesa di L. 11.000.000.000 si fa fronte:

a) per L. 2.490.000.000 mediante l'impiego di una quota, di pari importo, dell'accertamento effettuato sul cap. 21148, di nuova istituzione, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanzario 1973, e finora non utilizzato;

b) per L. 4.010.000.000 mediante l'impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973;

c) per L. 3.500.000.000 mediante l'impiego di una corrispondente somma dello stanziamento del cap. 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973;

d) per L. 1.000.000.000 mediante la riduzione di una corrispondente somma dello stanziamento del cap. 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 26728 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 giugno 1974

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1974, n. **15**.

Norme modificative ed integrative della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *dell'*11 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale e tenuta a presentare:

1) entro il 31 ottobre 1974 un disegno di legge concernente le competenze e le attribuzione della presidenza della giunta, della giunta e degli assessori regionali nelle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione dagli articoli 3, 4 e 5 dello statuto speciale per la Sardegna, nonchè nelle materie delegate ai sensi dell'art. 6 dello statuto medesimo;

2) entro il 31 dicembre 1974 un disegno di legge concernente la riorganizzazione degli uffici dell'amministrazione, la nuova pianta organica e il nuovo stato giuridico ed economico del personale, che dovrà essere formulato tenendo conto:

a) che la ristrutturazione dell'amministrazione regionale deve basarsi su un ampio decentramento di esercizio di funzioni agli enti locali, riservando alla Regione compiti prevalentemente promozionali di indirizzo, coordinamento e controllo;

b) che la programmazione è assunta come metodo normale dell'azione amministrativa, informata a criteri di democraticità, efficienza ed economia, attraverso uno snellimento delle procedure e dei metodi di contabilità e mediante l'adozione di opportune tecniche di organizzazione e controllo.

Art. 2.

Il disegno di legge di cui al punto 2 dell'articolo precedente dovrà inoltre:

1) determinare le nuove strutture operative e le qualifiche funzionali, individuandone le relative competenze e responsabilità;

2) ristrutturare le funzioni dirigenziali;

3) prevedere organismi di coordinamento a carattere collegiale, anche a livello dei singoli rami dell'amministrazione, caratterizzati da una più accentuata partecipazione, a livello decisionale, dei rappresentanti del personale regionale;

4) informarsi ad un decentramento funzionale dell'attività amministrativa da attuarsi mediante la attribuzione di competenze proprie e delegate ai dirigenti;

5) strutturare la progressione economica nell'ambito della qualifica sulla base dell'anzianità di servizio e del merito, da valutarsi con criteri obiettivi di qualità ed efficienza attraverso una reale democratizzazione degli organismi di giudizio;

6) improntare la normativa economica al principio della chiarezza retributiva;

7) contemplare l'obbligatorietà di una permanente qualificazione ed aggiornamento professionale del personale;

8) introdurre il criterio della contrattazione triennale.

Gli effetti giuridici e gli eventutali effetti economici delle norme di cui al precedente comma decorrono dalla data del 1° luglio 1973.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, è abrogato.

Per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1970 ed il 30 giugno 1973, è attribuito a ciascun dipendente dell'amministrazione regionale un assegno mensile lordo non pensionabile di lire 15.000 per ogni mese di servizio prestato, ivi comprese la tredicesima e la quattordicesima mensilità.

Art. 4.

Con decorrenza 1° luglio 1973 e fino alla data dalla quale avranno effetto le nuove misure delle retribuzioni del personale regionale nel quadro della legge di cui al punto 2) al precedente art. 1 è concesso ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione regionale un acconto sui futuri miglioramenti conseguenti al nuovo trattamento economico ed al riordinamento delle carriere, di L. 25.000 mensili lorde, anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità.

L'acconto di cui al comma precedente è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo.

Art. 5.

Il personale immesso nei ruoli regionali in applicazione della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, e dell'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1973, n. 36, è iscritto al Fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, dal 1° gennaio 1965 o dalla data successiva in cui ha avuto inizio il rapporto di impiego statale.

Ad esso si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, e successive modificazioni, comprese quella dell'art. 25 della legge medesima.

Ai fini dell'integrazione del trattamento di quiescenza e della indennità di anzianità, il predetto personale e l'amministrazione regionale sono tenuti a versare al fondo, sulla base della retribuzione lorda goduta al 31 maggio 1970, i contributi previsti dal punto 1) dell'art. 2 dela legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, relativamente al periodo intercorrente tra l'iscrizione al fondo e la stessa data del 31 maggio 1970.

A partire dal 1° giugno 1970 i contributi vengono determinati sulla base della retribuzione effettivamente percepita.

Le ritenute a carico del personale saranno al netto di quelle operate sullo stipendio statale per opera di previdenza.

Il versamento dei contributi arretrati avverrà in rate mensili pari al 3 per cento dello stipendio lordo percepito. Eventuali quote residue saranno trattenute al momento della liquidazione della indennità di anzianità da parte del fondo.

Art. 6.

L'art. 10 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di trasferta spettante al personale dell'amministrazione regionale comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, nonché per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore è stabilito come appresso, qualunque sia la popolazione dei comuni in cui si compie la missione:

Segretario generale . . . . . . Ispettore generale capo	L. 18.000
Altro personale della carriera direttiva . .	» 15.000
Personale della carriera di concetto . .	» 13.000
Personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria e personale salariato	» 10.000

La misura dell'indennità di trasferta è aumentata del 25 per cento quando la missione è compiuta in località fuori del territorio della Sardegna e del 50 per cento quando è compiuta all'estero. Per le missioni di durata superiore alle 8 ore, compiute in località fuori del territorio della Sardegna, l'indennità di trasferta compete in misura eguale a quella stabilita per l'assenza di 24 ore.

L'indennità per l'uso di un proprio mezzo di trasporto, dovuta al personale comandato in missione, è stabilita in lire 60 a chilometro.

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati ed altri consessi, comunque denominati, istituiti o da istituirsi da parte degli organi della amministrazione regionale, sono attribuiti:

1) una medaglia fissa di presenza per ogni seduta, non superiore a lire 7.000, quando le sedute abbiano luogo in una località della Sardegna ed il componente ed il segretario non abbiano la residenza abituale nel territorio della Regione o viceversa, l'importo della medaglia è maggiorato del 50 per cento;

2) un'indennità di trasferta di L. 6.000 al giorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sui mezzi di pubblico periodico servizio nel caso che il componente ed il segretario non risiedano abitualmente nel comune ove ha luogo la seduta;

3) in luogo del rimborso delle spese di viaggio di cui al punto precedente, un'indennità di L. 60 per chilometro o frazione di chilometro per l'uso dell'auto propria o di L. 6 per chilometro per l'uso di mezzi gratuiti.

L'attribuzione dell'indennità per l'uso dell'auto propria è subordinata al riconoscimento dell'opportunità di tale uso per esigenze di funzionamento dei comitati, delle commissioni o degli altri consessi di cui alla presente legge, o per ragioni di economia, e deve essere preventivamente autorizzata anche in via permanente.

La medaglia di cui al punto 1) è compensativa anche del lavoro preparatorio delle sedute o ad esse susseguente.

Il trattamento complessivo da corrispondersi, ai sensi del precedente punto 1) ai componenti e segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione di personale negli impieghi regionali è elevato a L. 10.000 per seduta e non può essere inferiore, per ciascun concorso, a quello spettante per dieci sedute di lavoro delle commissioni stesse.

Art. 8.

Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, valutate per l'anno in corso in L. 887.000.000 per i maggiori emolumenti dovuti fino al 31 dicembre 1973 e in L. 436.900.000 per gli assegni mensili concessi dal 1° gennaio 1974, fanno carico ai capitoli 11112, 11113, 16109 e 16110 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1974 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno in corso sono introdotte le seguenti variazioni di stanziamento:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

in diminuzione:

cap. 17904	L. 1.225.000.000

in aumento:

cap. 11112	L. 841.400.000
cap. 11113	» 92.600.000
cap 16109	» 370.500.000
cap 16110	» 19.400.000

Al saldo del maggior onere di L. 98.900.000 risultante dalla introduzione nel bilancio per il 1974 delle suddette variazioni si fa fronte mediante l'impiego delle disponibilità acquisite in conto del cap. 11112 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1973.

Art. 9.

Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge fanno carico ai capitoli 11119, 11121, 11138, 16114 e 16116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1974 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1974 sono introdotte le seguenti variazioni di stanziamento:

in aumento:

cap. 11119	L. 29.250.000
cap. 11121	» 100.000
cap. 11138 .	» 70.000.000
cap. 16114	» 59.500.000
cap. 16116	» 1.750.000

Al saldo del maggior onere di L. 160.600.000 risultante dalla introduzione nel bilancio per il 1974 delle suddette variazioni si fa fronte mediante l'impiego delle disponibilità acquisite in conto dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1973:

cap. 11112	L. 125.750.000
cap. 17904	» 34.850.000

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1974, valutati in annue lire 265.000.000 sarà fatto fronte con una corrispondente quota del maggior gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi, derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 giugno 1974

DEL RIO

(5896)

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1974, n. 16.

Nuove norme per la riorganizzazione dell'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.) e abrogazione della legge regionale 9 giugno 1970, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 21 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.) dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, concorre a promuovere ed a realizzare la pubblicizzazione dei trasporti in Sardegna, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale.

La pubblicizzazione dei trasporti è diretta ad assicurare prestazioni uniformi in tutto il territorio regionale, attraverso una rete unitaria di servizi.

Art. 2.

L'impianto e la gestione nella Regione degli autoservizi di linea per il trasporto di persone e bagagli, di qualunque natura e durata, sono riservati all'A.R.S.T. e alle aziende pubbliche di servizio extraurbano, in quanto ritenuti essenziali allo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

Il trasporto di persone e bagagli è riservato alla A.R.S.T. e alle aziende pubbliche di cui al precedente comma, sia che i servizi vengano destinati alla generalità degli utenti sia che attengano al trasporto di particolari categorie di persone, secondo le modalità del contratto di trasporto.

Art. 3.

L'A.R.S.T. è tenuta ad esercitare con i minimi costi di gestione le proprie funzioni in modo da fornire servizi rispondenti alle esigenze della collettività.

A tal fine, d'intesa con l'assessore regionale ai trasporti, indice, almeno una volta all'anno, conferenze regionali e zonali per assicurare la partecipazione delle comunità locali e delle forze sociali alla elaborazione dei programmi di sviluppo del settore.

L'assessore regionale ai trasporti cura il coordinamento programmatico e funzionale tra tutti i sistemi di trasporto pubblico esercitati in Sardegna.

Art. 4.

L'A.R.S.T svolge le proprie attività secondo le direttive programmatiche della giunta regionale e sotto la vigilanza ed il controllo dell'assessorato regionale ai trasporti.

L'A.R.S.T. predispone programmi pluriennali ed annuali di attività da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale ai trasporti, sentita la commissione competente del consiglio regionale.

I programmi di cui al precedente comma dovranno rispettivamente indicare gli indirizzi, i criteri generali ed i singoli interventi ai quali si intendono informare e che dovranno essere realizzati nel periodo di tempo considerato.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel quadro dei programmi previsti dal precedente art. 4, l'assessore regionale ai trasporti adotta i provvedimenti necessari alla riorganizzazione comprensoriale degli autoservizi di linea ed all'accertamento del loro esercizio nell'A.R.S.T. e nelle aziende pubbliche di cui al precedente art. 2.

Nell'ambito dei comprensori per i quali sia stato predisposto il programma di riorganizzazione, non potranno essere rinnovate le concessioni scadute, e, se del caso, sarà disposta la revoca di quelle in atto.

La concessione e l'esercizio delle autolinee assentite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate, fino al momento della diretta assunzione del servizio da parte dell'A.R.S.T. e delle altre aziende pubbliche di cui al precedente art. 2, dalle norme della legge 29 settembre 1939, n. 1822, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 6.

Sono organi dell'A.R.S.T.: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori.

Art. 7.

Il presidente dell'A.R.S.T. è eletto dal consiglio di amministrazione tra i componenti designati dagli assessori regionali e gli esperti eletti dal consiglio regionale.

Il presidente può essere revocato soltanto con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti e approvata dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, sovraintende alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, cura l'ordinaria amministrazione e ha la facoltà di compiere gli atti di amministrazione e gestione non espressamente attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione dell'A.R.S.T.: delibera nei termini previsti dalla legge regionale 1° agosto 1966, n. 5, il bilancio preventivo e la relazione programmatica per l'anno successivo, i programmi pluriennali, nonchè il conto consuntivo annuale, provvede ad attuare le direttive della giunta regionale ed assicura una coerente politica aziendale; delibera il regolamento organico, la pianta numerica ed i bandi di concorso per il personale; nomina, revoca e colloca in quiescenza il direttore generale e gli altri dirigenti; su proposta del direttore generale delibera la struttura organizzativa e la distribuzione territoriale dei servizi dell'azienda; delibera sugli atti di disposizione e di acquisto di beni immobili e mobili registrati, sui contratti di locazione ultranovennale nonchè sulla assunzione di mutui e prestiti di qualunque natura; delibera sulle liti attive e passive e sulle transazioni; cura la preparazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente dall'azienda.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, è composto da:

un consigliere designato dall'assessore regionale ai trasporti;

un consigliere designato dall'assessore regionale alle finanze;

un consigliere designato dall'assessore regionale alla rinascita e programmazione;

tre rappresentanti degli enti locali eletti dal consiglio regionale;

tre esperti in materia di trasporti eletti dal consiglio regionale;

tre esperti designati, in loro rappresentanza, dalle confederazioni regionali sindacali più rappresentative.

Per la elezione dei componenti del consiglio di amministrazione eletti dal consiglio regionale, ciascun consigliere regionale non potrà votare per più di due nomi.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere riconfermati per più di una volta.

Art. 10.

Al fine di assicurare la migliore efficienza della gestione, il consiglio di amministrazione può delegare ad un comitato esecutivo composto dal presidente, da quattro consiglieri e dal direttore generale i propri compiti, fatta eccezione per quelli relativi ai bilanci, ai programmi, alle elezioni e alle nomine.

Nella elezione dei consiglieri del comitato esecutivo ciascun componente del consiglio di amministrazione non può indicare più di due nomi.

Nei casi di urgenza il comitato esecutivo può adottare nelle materie delegabili, provvedimenti di competenza del consiglio, che diventano esecutive dopo la ratifica del consiglio stesso nella prima seduta successiva alla data del provvedimento adottato.

Art. 11.

Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere riconfermati per più di una volta.

Art. 12.

Sono componenti del collegio dei revisori:

un membro effettivo, che presiede il collegio, designato della presidenza della Corte dei conti tra i magistrati della Corte medesima in servizio presso la delegazione per la Regione sarda;

un membro effettivo ed uno supplente scelti tra una rosa di nomi proposti dagli ordini dei dottori commercialisti della Sardegna;

un membro effettivo ed uno supplente scelti tra funzionari dell'amministrazione regionale.

Art. 13.

Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla legittimità degli atti e sull'efficienza delle gestioni aziendali, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni ed i conti consuntivi, attestandone la veridicità.

Il collegio trasmette proprie relazioni annuali all'assessore regionale ai trasporti, concernenti gli accertamenti svolti e le proprie osservazioni in merito alla gestione aziendale, particolarmente evidenziandone gli aspetti finanziari.

Art. 14.

La responsabilità degli amministratori, dei componenti il collegio dei revisori e del direttore generale, è disciplinata dagli articoli 2392 e seguenti del codice civile, compatibilmente con le disposizioni della presente legge.

Art. 15.

L'A.R.S.T. ha sede legale in Cagliari.

Le strutture organizzative interne dell'A.R.S.T. si articolano nella direzione generale e nelle agenzie periferiche comprensoriali, istituite per fini di decentramento funzionale e di adeguamento dei servizi alle esigenze dell'utenza.

I direttori delle agenzie comprensoriali dirigono, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, i servizi e gli uffici e ne rispondono al direttore generale.

Art. 16.

Il direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione, è preposto a tutto il personale ed a tutti i servizi ed uffici dell'azienda della quale cura l'organizzazione coordina l'attività, partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene opportuni e necessari per il migliore andamento della gestione aziendale, cura l'esecuzione di tutti gli atti consiliari e presidenziali, predispone i documenti programmatici ed i bilanci di previsione ed i conti consuntivi, secondo le direttive ricevute dal consiglio di amministrazione presenta proposte al consiglio di amministrazione in merito alla organizzazione dell'A.R.S.T., alla pianta organica ed alla tabella numerica del personale, controfirma i mandati di pagamento e le reversali nonchè le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del presidente.

Art. 17.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale ai trasporti, scioglie il consiglio di amministrazione dell'A.R.S.T. in caso di accertate gravi violazioni di legge, di grave inosservanza delle direttive della giunta regionale medesima, ovvero quando non sia in grado di funzionare, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario.

Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro il termine di tre mesi dalla data dello scioglimento.

Art. 18.

Le deliberazioni dei competenti organi dell'A.R.S.T. relative al bilancio di previsione, ai conti consuntivi, ai programmi di attività, alla pianta organica, allo stato giuridico e al trattamento economico del personale, nonchè agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quali saranno definiti dal regolamento di attuazione della presente legge, sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale che, su proposta dell'assessore ai trasporti, si pronuncerà entro 45 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Le deliberazioni diventano esecutive soltanto dopo la comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte della giunta regionale, salvo quanto disposto dalle norme della legge regionale 1° agosto 1966, n. 5

In mancanza di pronuncia da parte della giunta regionale entro il termine suddetto, le deliberazioni si intendono approvate.

Art. 19.

L'assessore regionale ai trasporti vigila sulla corrispondenza dell'attività dell'A.R.S.T. ai compiti istituzionali, ai programmi approvati, e alle direttive della giunta regionale e può disporre a tal fine ispezioni e controlli.

Per consentire l'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo di cui al precedente comma, l'A.R.S.T. trasmette all'assessorato regionale ai trasporti, entro dieci giorni dalla data di adozione, le deliberazioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del presidente.

Le deliberazioni diventano esecutive qualora, entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, l'assessore non le abbia respinte o sospese con osservazioni motivate.

Sulle deliberazioni respinte ai sensi del comma precedente e riapprovate dagli organi dell'A.R.S.T. si pronuncerà la giunta regionale entro il termine indicato nel precedente articolo.

Art. 20.

L'A.R.S.T. ha la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, nonchè di provvedere a tutte le opere e spese, agli appalti ed a quanto altro occorra per il suo funzionamento nel rispetto delle norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

Art. 21.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico e previdenziale del personale dell'A.R.S.T. sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai lavoratori delle aziende pubbliche di trasporto.

Art. 22.

Il personale delle aziende concessionarie di autolinee extraurbane i cui servizi siano assunti dall'A.R.S.T. passa alle dipendenze dell'A.R.S.T., purchè in servizio continuativo da almeno un anno alla data di cessazione dell'azienda di provenienza.

Art. 23.

Fatta eccezione per il caso previsto dal precedente art. 22, il personale dell'A.R.S.T. è assunto esclusivamente mediante concorso pubblico.

Art. 24.

Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione, al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori, competono gli emolumenti previsti dalla legge regionale 1° agosto 1966, n. 5, e successive modificazioni.

Ai componenti del comitato esecutivo compete una indennità pari ad un quarto dell'assegno mensile corrisposto al presidente dell'A.R.S.T. oltre agli emolumenti previsti dal precedente comma.

Ai componenti delle commissioni competono i compensi previsti dalla legge 19 maggio 1964, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 25.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla A.R.S.T. un contributo annuale di gestione non superiore a lire 4.000.000.000.

Potranno altresì essere concessi all'A.R.S.T. contributi straordinari sui fondi assegnati dallo Stato alla Regione sarda per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 26.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 è istituito il cap. 26532 con la seguente denominazione: « Contributi straordinari all'A.R.S.T. sui fondi assegnati dallo Stato alla Regione sarda per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 16523 e 26532 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 ed a quelli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

A favore del cap. 16523 è stornata la somma di L. 3.500.000.000 dal cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

E' inoltre stornata a favore del cap. 26532 la somma di lire 5.000.000.000 dal cap. 27902 dello stesso stato di previsione.

Art. 27.

La presente legge abroga e sostituisce la legge regionale 9 giugno 1970, n. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvederà, su proposta dell'assessore regionale ai trasporti, sentita la competente commissione del consiglio regionale, all'approvazione del regolamento di attuazione della presente legge.

NORMA TRANSITORIA

Art. 28.

Sino a quando non si provveda, comunque non oltre il 31 dicembre 1974, al rinnovo del consiglio di amministrazione a sensi della presente legge, rimane in carica l'attuale consiglio di amministrazione e si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 giugno 1970, n. 3, sul funzionamento della A.R.S.T.

Art. 29.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 giugno 1974

DEL RIO

(5897)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742060)